

Digitally signed by GIULIA PROIETTI C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001		
Repertorio n. 449	Raccolta n. 289	
	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di otto-		Registrato a ROMA1
bre, (11 ottobre 2024)		il 14 ottobre 2024
a Roma, presso il mio studio in via Aureliana n. 53,		n. 27901
Avanti a me, Giulia Proietti, Notaio in Roma, iscritto presso		Serie 1T
il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,		Esatti € 200,00
Velletri e Civitavecchia;		
	sono presenti i signori:	
- TAMMARO Nino, nato a Roma (RM) il 1 ottobre 1977, residente		
a Roma (RM), in via Vespasiano n. 23, codice fiscale dichiara-		
to TMM NNI 77R01 H501H, che dichiara di essere di stato civile		
libero;		
- GREGGI MATTEO, nato a Roma (RM) il 3 giugno 1960, residente		
a Roma (RM), in Via Degli Scipioni n. 237/A, codice fiscale		
dichiarato GRG MTT 60H03 H501V, che dichiara di essere di stato		
civile libero;		
- PIA ROBERTO, nato a Roma (RM) il 15 marzo 1967, residente a		
Roma (RM), in via Vespasiano n. 23, codice fiscale dichiarato		
PIA RRT 67C15 H501N, che dichiara di essere di stato civile		
libero.		
Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità perso-		
nale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto se-		
gue:		
	- 1 -	

	ART. 1) OGGETTO	
	E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata "Pa-	
	lazzo Borghese ETS", con sede in Artena, via del Municipio n.	
	1, con durata illimitata, i cui scopi e funzionamento sono	
	contenuti nello statuto che si riporta in calce al presente	
	atto. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre	
	2024. L'adozione della denominazione ETS è condizionata so-	
	spensivamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro	
	unico nazionale del Terzo settore.	
	ART. 2) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Vengono nominati per il primo triennio a comporre l'organo am-	
	ministrativo, composto da tre membri, TAMMARO NINO, GREGGI	
	MATTEO e PIA ROBERTO che accettano. Viene nominato Presidente	
	TAMMARO Nino che accetta detta carica.	
	ART. 3) PATRIMONIO	
	Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle	
	quote versate dai soci fondatori pari a euro 200,00 (duecento	
	virgola zero zero) ciascuna, per un totale di euro 600,00	
	(seicento virgola zero zero). I comparenti ammoniti sulle san-	
	zioni penali per le ipotesi di mendacio, ai sensi degli	
	artt.38, 45, 46 e 76 del DPR 445/2000 dichiarano che detti	
	versamenti sono effettuati in contanti, trattandosi di somma	
	al di sotto della soglia prevista da legge per la quale la	
	legge richieda modalità differenti di pagamento.	
	Il Presidente, come sopra nominato, dichiara e dà atto che il	
	- 2 -	

	patrimonio di euro 600,00 (seicento virgola zero zero) è per-	
	tanto interamente versato.	
	ART. 4) AGEVOLAZIONI	
	Le spese, imposte e tasse tutte del presente atto e quelle ad	
	esso inerenti o conseguenti sono a carico dell'associazione,	
	che le assume e richiede le agevolazioni fiscali previste dal	
	D.lgs. 117/2017 per gli enti del terzo settore (in particolare	
	imposta di registro in misura fissa ed esenzione dall'imposta	
	di bollo ex art. 82 comma 5).	
	I componenti autorizzano il Presidente come nominato a compie-	
	re tutte le operazioni necessarie per l'iscrizione dell'asso-	
	ciatione al RUNTS.	
	ART. 5) I componenti dichiarano di aver ricevuto l'informativa	
	di cui al GDPR n.679/2016 e di aver autorizzato il trattamento	
	dei dati personali anche per le finalità previste dalla norma-	
	tiva in materia di antiriciclaggio.	
	STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "PALAZZO BORGHESE ETS"	
	Art. 1 - COSTITUZIONE	
	E costituita con sede in Artena, attualmente via del Municipio	
	n. 1, l'associazione denominata "Palazzo Borghese ETS" di se-	
	guito detta associazione. In ottemperanza a quanto previsto da	
	legge, sino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del	
	Terzo Settore l'associazione utilizzerà la denominazione di	
	"Palazzo Borghese". Le variazioni di indirizzo all'interno del	
	Comune non costituiscono modificazione dello Statuto. Ai sensi	
	- 3 -	

	del D.lgs. 117/2017 (di qui in avanti "D.lgs."), l'associazio-	
	ne:	
	- è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, median-	
	te lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale, specificate di seguito	
	all'art. 2);	
	- può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se	
	secondarie e strumentali alle finalità di interesse generale;	
	- destina il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'atti-	
	vità statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle fi-	
	nalità sopra indicate. A tal fine è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori	
	e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, an-	
	che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimen-	
	to individuale del rapporto associativo, come disciplinato	
	all'art. 8 del D.lgs;	
	- in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio	
	residuo, previo parere positivo dell'Organo competente e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri en-	
	ti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati	
	dall'Assemblea in sede di scioglimento o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale;	
	- riporta negli atti e nella corrispondenza e nelle comunica-	
	- 4 -	

	zioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel registro	
	unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e la denominazione	
	sociale, contenente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o	
	l'acronimo "ETS", dal momento della sua iscrizione nel relati-	
	vo Registro;	
	- redige il bilancio e il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del	
	D.lgs;	
	- rispetta le indicazioni riportate nel Codice del Terzo Set-	
	tore (l. 106/2016) e nel d. lgs. n. 460/1997, come modificato	
	e/o integrato.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	L'associazione può essere sciolta, oltre per le cause previste	
	all'art. 27 c.c., anche qualora il patrimonio sia divenuto in-	
	sufficiente rispetto agli scopi.	
	Art. 2 - ATTIVITA'	
	Ai sensi delle lettere f), i) e k dell'art. 5 comma 1 del	
	D.lgs., l'Associazione esercita le attività di interesse gene-	
	rale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale, nei seguenti settori, individuati dal D.lgs:	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-	
	se sociale, culturale o religioso;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	- 5 -	

	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le.	
	In particolare, l'associazione ha lo scopo di garantire la co-	
	noscenza, condivisione, conservazione e valorizzazione del pa-	
	trimonio artistico e culturale del Palazzo Borghese di Artena,	
	nel rispetto delle destinazioni d'uso di tale immobile e di	
	contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale della	
	comunità locale e regionale.	
	Detto scopo sarà perseguito attraverso le seguenti attività:	
	- attività qualificata e continuativa per il recupero, la tu-	
	tela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio pa-	
	trimonio o assegnati all'associazione in gestione, al fine di	
	consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della col-	
	lettività, quali, a titolo esemplificativo, le attività di ca-	
	talogazione informatizzata; conservazione, restauro, digita-	
	lizzazione; formazione; promozione culturale (mostre, conve-	
	gni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni sulle temati-	
	che concernenti il proprio patrimonio) e altre attività ugual-	
	mente finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizza-	
	zione dei beni culturali.	
	- attività di sostegno alla promozione e valorizzazione dei	
	beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle	
	attività culturali e dello spettacolo,	
	- 6 -	

	- organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo cul-	
	turale (sia in Italia che all'estero, sia direttamente che	
	tramite attività di promozione, consulenza e valorizzazione),	
	e di sostegno alla domanda culturale dei residenti dell'area	
	metropolitana, anche per favorirne la coesione sociale,	
	- attività di agevolazione della produzione culturale innova-	
	tiva, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, e del-	
	la definizione delle strategie operative necessarie per il	
	raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni	
	ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture	
	fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei	
	servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affi-	
	dati;	
	- attività di conservazione del patrimonio storico-artistico e	
	sua valorizzazione anche attraverso l'uso della tecnologia di-	
	gitale;	
	- attività di ricerca, promozione e organizzazione di semina-	
	ri, manifestazioni, eventi, convegni, incontri culturali, pro-	
	cedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di	
	tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto	
	tra l'Associazione e il territorio, gli operatori ed organismi	
	nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubbli-	
	co;	
	- raccolta di fondi per la realizzazione di progetti volti al-	
	la promozione della solidarietà, al fine di finanziare le pro-	
	- 7 -	

	prie attività di interesse generale, anche attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura	
	non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modi-	
	co valore, sempre e comunque in conformità ai requisiti di	
	legge;	
	Art. 3 - SOCI	
	Sono soci coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quel-	
	li che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è ac-	
	colta dal Consiglio Direttivo all'unanimità, sulla base di una	
	dimostrata sensibilità alle attività dell'associazione.	
	La deliberazione deve essere motivata in caso di rigetto ed è	
	in ogni caso comunicata all'interessato entro sessanta giorni	
	dalla richiesta ed annotata nel libro degli associati.	
	Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non apposi-	
	tamente convocata, delibera con i quorum dell'assemblea ordi-	
	naria sulle domande non accolte, in occasione della prima suc-	
	cessiva convocazione.	
	I soci possono svolgere anche attività non retribuita, in ot-	
	temperanza alle norme di legge.	
	Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accet-	
	tare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'iscrizione	
	decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.	
	- 8 -	

	Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:	
	- recesso volontario;	
	- morte;	
	- espulsione deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta	
	dei soci, escluso il socio oggetto della delibera. L'espulsio-	
	ne è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del pre-	
	sente Statuto e di eventuali regolamenti,	
	- per decadenza e cioè per la perdita di alcuno dei requisiti	
	in base ai quali è avvenuta l'ammissione,	
	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provo-	
	cano danni materiali o all'immagine dell'Associazione,	
	- per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre anni,	
	- per altri motivi che comportino indegnità.	
	Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	Tutti i soci hanno diritto a partecipare e votare alle assem-	
	blee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a re-	
	cedere dall'appartenenza all'associazione.	
	I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto,	
	a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fis-	
	sato dall'assemblea e a effettuare eventuali prestazioni pre-	
	ventivamente concordate.	
	Art. 5 - ORGANI	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	

	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- L'organo di controllo (se nominato);	
	- Il revisore contabile (se nominato).	
	Art. 6 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per	
	l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga	
	fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i	
	versamenti delle quote associative, a mezzo lettera raccoman-	
	data o PEC, indicante l'ordine del giorno, indirizzata al Con-	
	siglio Direttivo che deve indire l'Assemblea entro trenta	
	giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno	
	sette giorni prima della data della riunione mediante invio	
	e-mail o lettera raccomandata o sms al numero di telefono for-	
	nito all'associazione al momento dell'adesione alla stessa.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il	
	luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordi-	
	ne del giorno.	
	L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione	
	totalitaria, in cui intervengano tutti gli associati e nessuno	
	si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	- 10 -	

	Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria),	
	con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi	
	nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento	
	delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da al-	
	tro associato, mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione, nei limiti di legge.	
	L'Assemblea può essere condotta anche mediante mezzi di tele-	
	comunicazione, voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che	
	partecipa e vota, il soggetto verbalizzante sia in grado di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari scritti e gli	
	intervenuti possano partecipare alla discussione e votare con-	
	testualmente sugli argomenti all'ordine del giorno, in caso di	
	partecipazione telematica.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti	
	IN SEDE ORDINARIA: - approvare il programma di attività propo-	
	sto dal Consiglio Direttivo - approvare il bilancio preventi-	
	vo e consuntivo o il rendiconto annuale - eleggere il Presi-	
	dente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei	
	componenti; - eleggere i sostituti dei membri del Consiglio	
	Direttivo eventualmente dimissionari; - nominare e revocare il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o orga-	
	no di controllo, qualora necessario o ritenuto opportuno	
	dall'assemblea stessa; - deliberare sull'esclusione degli as-	
	- 11 -	

	sociati, ai sensi dell'art. 3 - deliberare su ogni altro argo-	
	mento di carattere ordinario e di interesse generale posto	
	all'ordine del giorno. - stabilire l'ammontare delle quote	
	associative e dei contributi a carico dei soci;	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento	
	dell'Associazione; - deliberare sulle proposte di modifica	
	dello Statuto; - deliberare su ogni altro argomento di carat-	
	tere straordinario e di interesse generale posto all'ordine	
	del giorno.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diretti-	
	vo o, in sua mancanza da un Presidente nominato dall'Assemblea	
	stessa a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Assemblea	
	nomina un segretario verbalizzante.	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convo-	
	cazione con la presenza della metà più uno dei soci, in secon-	
	da convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su	
	tutte le questioni poste all'ordine del giorno.	
	Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere alme-	
	no un'ora.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la pre-	
	senza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la	
	maggioranza dei presenti.	
	- 12 -	

	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto	
	da due a massimo nove membri.	
	La maggioranza dei membri è eletta tra le persone fisiche o	
	gli enti associati, aventi i requisiti previsti dalla legge.	
	All'interno del Consiglio Direttivo, laddove ritenuto opportu-	
	no, è eletto un Tesoriere e un Segretario generale.	
	Gli amministratori devono iscrivere i propri dati rilevanti	
	nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore entro trenta	
	giorni dalla notizia della propria nomina.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.	
	Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposi-	
	zione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-	
	tare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comu-	
	nicazione scritta (lettera raccomandata, posta elettronica,	
	pec, sms).	
	Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica	
	(audio o video conferenza), purchè sia consentito al Presiden-	
	te l'accertamento dell'identità degli intervenuti non perso-	
	nalmente presenti, che questi possano partecipare alla discus-	
	sione alla votazione simultanea degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmette-	
	- 13 -	

	re documenti e che il soggetto verbalizzante possa percepire	
	in modo adeguato fatti e atti compiuti durante la riunione.	
	L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione	
	totalitaria, in cui intervengano tutti i membri del Consiglio	
	Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomen-	
	ti all'ordine del giorno.	
	La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un	
	terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvede-	
	re con le modalità al comma precedente, alla convocazione en-	
	tro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea	
	deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.	
	In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente	
	costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. In	
	seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza	
	di almeno un terzo dei suoi componenti.	
	Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	In caso di Consiglio Direttivo composto da due membri, tutte	
	le decisioni devono essere prese all'unanimità.	
	Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere	
	nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Diret-	
	tivo.	
	Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del ver-	
	bale dell'adunanza, che è firmato da tutti coloro che vi sono	
	intervenuti.	

	Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: - eleggere il	
	Presidente, qualora non già nominato dall'assemblea; - assu-	
	mere il personale; - nominare il Segretario generale e il Te-	
	soriere, qualora non già nominati dall'assemblea; - fissare	
	le norme per il funzionamento dell'associazione (regolamento	
	di amministrazione della società); - sottoporre all'approva-	
	zione dell'assemblea il bilancio o rendiconto annuale; - de-	
	terminare il programma di lavoro in base alle linee di indi-	
	rizzo contenute nel programma generale approvato dall'assem-	
	blea, promuovendone e coordinando l'attività e autorizzandone	
	la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti	
	associati; - deliberare sugli atti di straordinaria ammini-	
	strazione necessari al perseguimento dell'attività sociale;	
	- ratificare, nella prima sede utile, i provvedimenti di pro-	
	pria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessi-	
	tà ed urgenza; - istituire sedi secondarie anche in altre cit-	
	tà d'Italia o all'estero;	
	Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie compe-	
	tenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di	
	affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.	
	I consiglieri sono tenuti a partecipare all'attività in modo	
	attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione,	
	non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimis-	
	sionario.	

	Art. 8 - PRESIDENTE	
	Il Presidente è Presidente dell'assemblea e del Consiglio Di-	
	rettivo, ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioran-	
	za dei propri componenti, qualora non sia già eletto	
	dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo.	
	Esso cessa dalla carica secondo quanto disposto dall'art. 11.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei con-	
	fronti di terzi negli affari di straordinaria amministrazione	
	ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea	
	e del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle delibera-	
	zioni del Consiglio Direttivo.	
	La rappresentanza è generale.	
	In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica	
	nella prima riunione utile.	
	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relati-	
	ve funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo	
	più anziano di età.	
	Art. 9 - SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE	
	Laddove nominato, il Segretario generale coadiuva il Presiden-	
	te e redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne	
	cura la tenuta dei relativi libri e registri.	
	Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie	
	per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consi-	
	glio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti	
	- 16 -	

	e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verifi-	
	candone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere, qualora	
	nominato, al materiale pagamento.	
	Laddove nominato, il Tesoriere presiede alla gestione ammini-	
	strativa e contabile dell'Associazione redigendone le scrittu-	
	re contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adem-	
	pimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto	
	con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto	
	annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede al-	
	tresi alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle	
	spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta	
	anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei	
	conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'eserci-	
	zio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.	
	Le funzioni di Segretario generale e Tesoriere possono essere	
	conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attri-	
	buite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere	
	a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimis-	
	sioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano	
	assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impe-	
	dimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario ge-	
	nerale. Il Segretario generale, temporaneamente impedito, ov-	
	vero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse mo-	
	dalità dal Tesoriere.	
	ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE LEGALE DEI CONTI	

	L'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico,	
	quando sono superati i limiti previsti dalla legge o è costi-	
	tuito un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi	
	dell'art. 10 D.lgs o in qualsiasi caso previsto da legge.	
	L'assemblea nomina, altresì, un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione legale, iscritti nell'apposito regi-	
	stro, quando sono superati i limiti previsti dalla legge.	
	All'atto della nomina, l'Assemblea può attribuire all'organo	
	di controllo anche i compiti di revisione legale dei conti.	
	ART. 11 - DURATA DELLE CARICHE	
	Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono	
	essere riconfermate, salvo diversamente disposto in sede di	
	nomina.	
	Le sostituzioni effettuate nel corso dei triennio decadono al-	
	lo scadere del medesimo.	
	Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei	
	Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del	
	nuovo.	
	Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee	
	della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Pre-	
	sidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più an-	
	ziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindi-	
	ci giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando	
	l'ordinaria amministrazione.	
	ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE	

	L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento	
	e lo svolgimento della propria attività da:	
	- Quote associative e contributi dei soci;	
	- Contributi dei cittadini, dello Stato, di enti ed istituzio-	
	ne pubbliche, imprese e aziende private, organismi internazio-	
	nali e fondi europei;	
	- Donazioni e lasciti testamentari;	
	- Introiti derivanti da convenzioni;	
	- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione	
	a qualunque titolo;	
	- da quanto ricavato in concomitanza di celebrazioni, ricor-	
	renze, campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi e manife-	
	stazioni, nei limiti di legge e nel nel rispetto dei principi	
	di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-	
	stenitori e il pubblico.	
	I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabili-	
	to dal Presidente.	
	Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del solo Pre-	
	sidente.	
	Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dalle quote ver-	
	sate dei soci.	
	ART. 13 - QUOTA ASSOCIATIVA	
	La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assem-	
	blea. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso	
	di recesso o perdita della qualità di socio.	
	- 19 -	

	I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non	
	possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere	
	parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori	
	e non possono essere eletti alle cariche sociali.	
	Art. 14 - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI	
	Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Diretti-	
	vo, un rendiconto per cassa o, qualora richiesto da legge, un	
	bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	Qualora l'associazione svolga attività di carattere secondario	
	e strumentale, queste devono emergere dalla relazione di mis-	
	sione o nota integrativa del bilancio o in un'annotazione in	
	calce al rendiconto per cassa.	
	Si applicano gli artt. 13 e ss. del D.lgs.	
	Se l'associazione non è iscritta nel registro delle imprese,	
	il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubbli-	
	cato nel sito web.	
	Oltre alle scritture contabili obbligatorie l'Associazione de-	
	ve tenere:	
	a) il libro degli associati o aderenti	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e di	
	- 20 -	

	eventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura	
	dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c)	
	sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, die-	
	tro richiesta scritta e datata effettuata al Consiglio Diret-	
	tivo, che dovrà adempiere alla richiesta entro trenta giorni.	
	ART. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO	
	Le proposte di modifica dello statuto possono essere presenta-	
	te all'assemblea da uno degli organi o da un quinto degli as-	
	sociati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assem-	
	blea con i quorum descritti all'art. 6	
	ART. 16 - NORMA DI RINVIO	
	Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimen-	
	to alle vigenti disposizioni legislative in materia.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da	
	persona di mia fiducia e completato, in parte, da me Notaio,	
	il quale è da me letto ai comparenti, che lo approvano.	
	Viene sottoscritto alle ore quattordici e quaranta minuti.	
	Consta di sei fogli per ventidue pagine intere e la ventitree-	
	sima fin qui.	
	F.to Nino Tammaro	
	Matteo Greggi	
	Roberto Pia	
	Giulia Proietti	
	- 21 -	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge, composta di 22 (ventidue) pagine compresa la presente, che si rilascia per uso Agenzia del Territorio in termini utili di registrazione.

Roma, quattordici ottobre duemilaventiquattro

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GIULIA PROIETTI